Proc. n. R.G. N.R. R.G. G.I.P.

SENT. N. 748/24

Data del deposito 17 APR 7	2024
Data irrevocabilità	
V° del P.G.	
N.Reg. Esec.	
N. part. Cred. Inser. a SIC	
Redatta scheda il	



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le Indagini Preliminari, Lucia Minutella, all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 12.4.2024, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

#### SENTENZA

ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.p.

nei confronti di:

elettivamente domiciliata in

LIBERA PRESENTE

difesa di fiducia dall'Avy. Matteo Ferrione del Foro di Torino

### **IMPUTATA**

A) reato di cui agli art. 7 comma 1 DL 4/2019, perché al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, nella domanda volta ad ottenere il beneficio dichiarava falsamente di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni e di essere residente in modo continuativo da almeno due anni, essendo invece stata iscritta in data 26.05.2020 all'anagrafe del Comune di Torino con provenienza Panama, percependo quindi indebitamente la somma di € 5.600,00.

Commesso in Torino in data 17.06.2020

B) reato di cui all'art. 316 ter c.p., perché con la falsa dichiarazione di cui al capo che precede conseguiva indebitamente l'erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza per un importo complessivo pari ad euro 5.600,00. Commesso in Torino dal 13.07.2020 al 27.01.2021

\$m


#### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione dell'imputata, perchè il fatto non costituisce reato.

La difesa ha chiesto l'assoluzione dell'imputata dal reato di cui al capo A perchè il fatto non costituisce reato, e dal reato di cui al capo B perchè il fatto non sussiste, difettando un elemento costitutivo della fattispecie contestata.

#### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Nel corso dell'udienza preliminare, respinta la richiesta preliminare di rinvio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea<sup>1</sup>, l'imputata ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato, condizionato al suo esame.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La difesa ha avanzato istanza di rinvio del procedimento, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle case riunite C-112/22 e C-223/22, in relazione a due ordinanze di rimessione del Tribunale di Napoli, con le quali è stata richiesta una pronuncia pregiudiziale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 7 co.1 D.l. 4/19 e alla sua compatibilità con il diritto dell'Unione Europea.

Jul

Il giudice, con ordinanza letta a verbale il 18.4.2024, ha respinto tale richiesta, poiché "non si verte in alcuna delle ipotesi espressamente contemplate dal codice di rito", e "la decisione attesa della Corte di Giustizia, partendo dalle stesse argomentazioni riportate nella memoria depositata dalla difesa in data 8.4.2024, non si pone in termini di stretta pregiudizialità, nel senso che essa non appare necessaria rispetto alla decisione del presente procedimento".

precisa che il CAF non le ha spiegato nulla in particolare rispetto ai requisiti del reddito di cittadinanza: "mi ha chiesto solamente se lavoravo, quali erano i componenti della mia famiglia, ecc. Non mi ricordo che il personale del CAF mi abbia chiesto da quando tempo risiedevo in Italia. Preciso che già ora faccio fatica a parlare e capire l'italiano, ai tempi ero ancora più in difficoltà".

La difesa, con memoria depositata l'8.4.2024, ha prodotto:

- corrispondenza e-mail tra l'imputata e lo studio dalla quale si evince che l'imputata ha contattato lo studio "per creare ISEE" e per attivare la partita IVA per il marito (cfr. in particolare e-mail 26.5.2020);
- documentazione attestante l'integrale restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di reddito di cittadinanza (cfr. certificazione INPS sede di Collegno).

# 2. Valutazioni complessive sul compendio probatorio

# 2.1 Sul delitto di indebita percezione del reddito di cittadinanza (capo A)

La materialità del fatto è chiara e non contestata: l'imputata ha dichiarato di essere residente in Italia da almeno dieci anni, ma gli accertamenti anagrafici indicano che ella fosse residente solo da pochi mesi.

Più difficile, invece, è valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ipotizzato.

L'art. 7 co. 1 D.l. 4/19 introduce una fattispecie caratterizzata da dolo specifico: l'agente deve perseguire la finalità di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza.

Com'è noto, la norma che enuclea i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza (richiamata dall'art. 7 co. 1 D.l. 4/19) costituisce disciplina integrativa del precetto penale. L'errore in ordine alla sussistenza requisito della residenza decennale per lo straniero, di conseguenza, si traduce in errore sulla norma extrapenale integratrice del precetto, come tale inidonea ad escludere il dolo ai sensi dell'art. 47 co.3 c.p..

Si applica, in altre parole, la regola generale della irrilevanza della ignoranza sulla legge penale stabilita dall'art. 5 c.p..

Il richiamo alla disciplina in materia di errore sulla legge penale, tuttavia, non esaurisce il più complesso tema della prova del dolo, elemento che, al pari di tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, va rigorosamente provato.

L'importanza del dolo specifico (e della relativa prova) è stata di recente ribadita dalla Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi a Sezioni Unite sulla interpretazione dell'avverbio "indebitamente" contenuto all'art. 7 D.l. 4/19<sup>2</sup>.

Con tale avverbio, sostiene la Corte di Cassazione, il legislatore ha inteso fare riferimento non tanto ad una volontà di accesso al beneficio messa in atto *non iure*, in assenza cioè degli elementi formali che ne avrebbero consentito l'erogazione, quanto ad una volontà diretta ad un conseguimento di essa *contra jus*, in assenza cioè degli elementi sostanziali per il suo riconoscimento.

Il dolo specifico, pertanto, assolve il compito di restringere l'area del penalmente rilevante alle sole condotte effettivamente finalizzate all'ottenimento di un beneficio altrimenti non dovuto.

fm/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 49686 del 13/07/2023, dep. 13/12/2023, Rv. 285435 – 01.

Il dolo specifico richiesto dall'art. 7 D.l. 7/19 – ribadisce la Corte - non può coincidere nella mera consapevolezza della falsità delle dichiarazioni, poiché in questo caso esso finirebbe per avere lo stesso contenuto di quello generico: "l'agente verrebbe punito perché rende dichiarazioni consapevolmente false (o scientemente omette informazioni dovute) nella prospettiva di conseguire il beneficio, pur sapendo di rendere a tale fine dichiarazioni false o di omettere informazioni dovute".

Per comprendere la rilevanza della prova del dolo nelle fattispecie di falsità dichiarative, può essere utile ricordare quanto accade sul fronte della giurisprudenza amministrativa.

Quest'ultima distingue, all'interno del più ampio genus delle dichiarazioni "non veritiere", quattro diverse categorie: le dichiarazioni "mendaci", "erronee", "omissive" e "reticenti".

"La distinzione non risiede nell'oggetto della dichiarazione, che sempre lo stesso (le pregresse vicende), quanto, piuttosto, nella condotta del dichiarante (cfr. Cons. Stato, Sez. V. n. 2986 del 12.5.2020; n. 2407 del 12.4.2019 e n. 7492 del 4.11.2019). Mentre il concetto di "falso", nell'ordinamento vigente, si desume dal codice penale, nel senso di "attività o dichiarazione consapevolmente rivolta a fornire una rappresentazione non veritiera" e dunque "il falso non può essere meramente colposo, ma deve essere doloso"; invece, la mera condotta colposamente omissiva o semplicemente erronea è priva di quel carattere "offensivo" della fede pubblica tutelata dalle norme penali e che giustifica anche la ratio della disciplina volta a semplificare l'azione amministrativa per cui la benefici" dai direttamente conseguiti dell'autocertificazione sarebbe automatica" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 28 agosto 2020, n. 16; Cons. Stato, Sez. V, 12 maggio 2020 n. 2976)" (Cons. St., sez. I, 19 ottobre 2022, n. 1709)3.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, inoltre, ha più volte sostenuto la necessità di evitare ogni automatismo tra la violazione dell'obbligo dichiarativo e la decadenza dal beneficio collegato, ricordando che gli obblighi dichiarativi hanno natura meramente strumentale rispetto ad altri fini. Si pensi alle conseguenze derivanti dalle violazioni degli obblighi dichiarativi da parte delle imprese che partecipano ad una gara di appalto<sup>4</sup>.

Im.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si tratta di una decisione resa dalla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, in merito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da uno straniero avverso il provvedimento di diniego di cittadinanza emesso dal Ministero dell'Interno. Il Ministero, nel caso di specie, aveva rigettato la domanda di cittadinanza perché il richiedente aveva omesso di indicare, nell'apposita autocertificazione allegata alla domanda, una condanna pregressa da lui riportata.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. ad es. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 28 agosto 2020, n. 16 – Pres. Patroni Griffi, Est. Franconiero. L'argomento affrontato è quello delle conseguenze della omissione e violazione degli obblighi dichiarativi delle imprese previsti dall'art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016 nelle sue diverse declinazioni, con particolare riferimento alle lett. c-bis ed f-bis) della medesima disposizione. La Plenaria nel ricordare che gli obblighi dichiarativi hanno natura strumentale rispetto ai provvedimenti di ammissione/esclusione e di aggiudicazione da adottarsi dalla stazione appaltante e che le relative decisioni sono assunte non solo sulla base di riscontri fattuali ma di opinabili valutazioni giuridiche (aspetti, questi, di concreta difficile distinzione), ha affermato che poiché si tratta di aspetti riconducibili all'art. 80, comma 5, lett. c-bis d. lgs. n. 50 del 2016, quest'ultima è sempre tenuta – sia in caso di informazioni false, sia in caso di informazioni omesse

Un simile approccio sostanzialistico non può che essere applicato, *a fortiori*, sul fronte penale, dove è richiesto, oltre alla mera violazione dell'obbligo dichiarativo, la prova positiva del dolo.

Una volta definito – in negativo – ciò che non è sufficiente per integrare la prova del dolo specifico, occorre individuare – questa volta in positivo – quale sia il suo reale contenuto.

Occorre ricercare, sul piano della fattispecie concreta, quegli elementi fattuali sintomatici dell'atteggiamento psicologico dell'agente: se egli abbia consapevolmente preordinato l'omessa (o falsa) dichiarazione alla finalità di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, ovvero se il suo atteggiamento sia semplicemente il frutto di una condotta poco attenta e precisa.

A tal fine, nel caso in esame, possono essere sottolineate tre circostanze di rilievo.

si rivolge al CAF per ottenere la certificazione ISEE, richiesta
dalla scuola del figlio, e il numero di partita Iva per l'attività di lavoro del marito.
Non si presenta al CAF per presentare domanda per il reddito di cittadinanza,
contributo di cui lei non conosce neppure l'esistenza.
La circostanza, riferita dall'imputata nel corso del suo esame, è confermata dalla
documentazione allegata dalla difesa: Ferrare la scrive una mail allo studio
inviando i documenti per ottenere la certificazione ISEE e l'apertura della
partita iva per il marito.
È stato il CAF a proporre a di presentare la domanda per il reddito
di cittadinanza. Prima di allora, non ha mai sentito parlare del
beneficio, e non sa quali siano i requisiti richiesti per potervi accedere.
Tale circostanza, documentalmente accertata, induce ad escludere che l'imputata
abbia agito con dolo: non era suo interesse ottenere il reddito di cittadinanza, e non
era quello il motivo per il quale ella si è rivolta allo studio.
,
b)
, quando si rivolge al CAF, non parla e non comprende bene la
lingua italiana. La circostanza, allegata dalla difesa, è riscontrata dalla
documentazione allegata, relativo allo scambio di e-mail tra l'imputata e lo studio
scrive in italiano stentato, utilizzando spesso espressioni in
spagnolo. Peraltro, anche nel corso del suo esame (avvenuto a distanza di oltre tre
anni rispetto ai fatti oggetto di imputazione), si è espressa in
italiano comprensibile, ma comunque imperfetto.
La domanda per il reddito di cittadinanza viene presentata tramite un centro di
assistenza fiscale. I firma la modulistica che le viene sottoposta, ma
non è in grado di comprendere la lingua italiana, tantomeno il linguaggio tecnico di
cui si compone il modulo a lei sottoposto.
L'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre l'istanza non
esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di false
dichiarazioni di cui all'art. 7 co. 1 D.l. 4/2019. Il dovere di rendere dichiarazioni
complete e veritiere è, chiaramente, personale ed indelegabile.

fm

<sup>-</sup> a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, senza alcun automatismo espulsivo.

Tuttavia, la prova del dolo specifico di ottenimento indebito del beneficio non può derivare né dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo, né da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista, che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo<sup>5</sup>.

Nel caso di specie, il centro di assistenza fiscale non ha richiesto, per la compilazione della domanda, l'assistenza di un interprete di lingua spagnola. Non ha neppure proceduto ad acquisire un certificato anagrafico o altra documentazione anagrafica, pur facilmente ottenibile.

È evidente, pertanto, che l'atteggiamento dell'imputata è semplicemente negligente, poiché l'imputata non si informa correttamente sui presupposti di accesso al reddito di cittadinanza, si presenta al CAF senza un interprete adeguato, firma documenti in lingua a lei sconosciuta, di cui non comprende il contenuto. Ma non vi è traccia di elementi sintomatici del dolo.

ha spontaneamente ed integralmente restituito il beneficio indebitamente percepito.

Un simile comportamento è sintomatico di un atteggiamento colposo, e non doloso: se la falsa dichiarazione fosse stata davvero dolosamente preordinata ad ottenere il reddito di cittadinanza, non vi sarebbe spazio, a fronte della revoca del beneficio, per una spontanea restituzione.

In conclusione, a partire dall'analisi concreta della condotta del dichiarante, non emergono elementi certi ed univoci per ritenere provata la sussistenza del dolo specifico.

Da ciò discende l'assoluzione dell'imputata, con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

### 2.2 Sul delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche (capo B)

L'art. 316 ter c.p. e l'art. 7 D.l. 4/19 presentano una identica condotta (utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi, omissione di informazioni dovute al fine di conseguire indebitamente), ma si differenziano per la diversa specificità del contributo indebitamente conseguito.

L'art. 316 ter c.p. riguarda "contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblico o dalle comunità europee", purché la somma indebitamente percepita sia superiore a 3.999 euro (se inferiore, si applica una semplice sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 316 ter co. 2 c.p.). L'art. 7 D.l. 4/19, invece, si applica unicamente alle ipotesi di falsità finalizzate alla indebita percezione di reddito di cittadinanza, mentre non è prevista una soglia minima del contributo.

Tra le due fattispecie, pertanto, è configurabile un rapporto di specialità bilaterale: da un lato l'art. 316 ter c.p. si applica ad un ampio *genus* di contributi, mentre l'art. 7 D.lg. 4/19 si applica unicamente al reddito di cittadinanza; dall'altro lato, l'art.

Am.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si tratta di un argomento utilizzato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 37856 del 18/06/2015, Sez.3, dep. 18/09/2015, Rv. 265087 – 0. La fattispecie analizzata dalla Corte di Cassazione era assai differente (art. 5 D.lgs. 74/00), ma le considerazioni svolte in termini di dolo specifico paiono applicabili anche al caso di specie.

316 ter c.p. prevede una soglia minima di punibilità, non prevista invece dall'art. 7 D.l. cit..

Come ricordato in una recente sentenza dalla Suprema Corte<sup>6</sup>, "il legislatore, con l'introduzione delle fattispecie di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, ha inteso punire più severamente di quanto previsto in casi analoghi, condotte che altrimenti potrebbero sfuggire alla sanzione penale, non potendo ricadere in astratto nell'ambito di applicazione dell'art. 316-ter cod. pen. o dell'art. 640-bis cod. pen. Quanto, in particolare, all'ipotesi di "indebita percezione di erogazioni pubbliche" (art. 316-ter cod. pen.), la sanzione prevista è meno grave di quelle di cui all'art. 7 e prevede una soglia minima di contributo percepito pari a euro 3.999,96, al di sotto della quale è esclusa la punibilità penale. Orbene, poiché il reddito di cittadinanza si caratterizza per essere un contributo mensile che non supera mai la soglia anzidetta, il reato non potrebbe mai configurarsi e ciò ha reso necessaria l'espressa previsione di una speciale fattispecie di reato, non essendo sufficiente la sanzione amministrativa pecuniaria, inefficace quanto a soggetti per definizione poco capienti sul piano patrimoniale".

È chiaro, pertanto, che le due fattispecie non possono tra loro concorrere, sussistendo tra di esse un rapporto di specialità.

Il concorso apparente di norme coesistenti va risolto nel senso dell'applicazione della sola fattispecie più grave, con assorbimento della fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. nel delitto di cui all'art. 7 D.l. cit..

## P. Q. M.

Visti gli artt. 442, 530 c.p.p.

assolve dal reato a lei ascritto al capo A (in esso assorbito il delitto di cui al capo B), perché il fatto non costituisce reato.

Torino, 12 aprile 2024

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OTNARIO
Torino, 17 APR 2024

ADDETTO UPP
Dott.ssa Liusella PANI

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. Cassazione penale sez. III, del 09/11/2023, dep. 21/02/2024, n.7528.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 D.l. 7/19, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede una pena edittale superiore a quella prevista, per casi simili, dagli artt. 316-ter cod. pen. e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cass. pen. n.7528 del 9.11.2023 cit.. Poco oltre, la Corte di Cassazione afferma a chiare lettere che tra l'art. 316 ter c.p. e l'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 esiste "un rapporto di specialità assistito da chiare e coerenti ragioni sistematiche".